



## Quadro notizie per l'apertura della posizione Corporate Aziendale

### FOGLIO INFORMATIVO

relativo alla carta di credito aziendale (CARTA) denominata Corporate Aziendale Confcommercio Membership Card emessa da Deutsche Credit Card di Deutsche Bank S.p.A. (EMITTENTE).  
Redatto il 30 novembre 2009

Questo documento non costituisce un'offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono un'esatta riproduzione dell'offerta che la banca può proporre stanti le attuali condizioni di mercato. Le condizioni previste possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento del contratto. Il presente documento non obbliga in alcun modo la banca a contrarre. Per una miglior comprensione dei termini tecnici quivi utilizzati, il cliente può avvalersi della legenda posta in calce al presente foglio.

#### SEZIONE I

##### Informazioni sulla EMITTENTE

Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e amministrativa in Milano, Piazza del Calendario, 3-20126 Milano, capitale sociale Euro 310.659.856,26; riserve Euro 654.044.635,03; indirizzo telematico: www.deutsche-bank.it; codice ABI n. 3104; iscritta all'Albo delle Banche al n. 30.7.0; capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto al n.3104.7 all'Albo dei Gruppi Bancari; soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01340740156, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo nazionale di garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998.

#### SEZIONE II: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

##### Struttura e funzione economica

La Corporate Aziendale Confcommercio Membership Card è la carta multifunzione esclusivamente dedicata ai dipendenti delle aziende appartenenti al Sistema Confcommercio - Imprese per l'Italia ed è utilizzabile sia come tessera associativa Confcommercio - Imprese per l'Italia sia come carta di credito. Come carta di credito, essa consente al relativo Titolare di ottenere merci e/o servizi da Esercenti Convenzionati ovvero anticipi di denaro contante - nel limite giornaliero prefissato dall'EMITTENTE - presso gli sportelli (anche automatici: gli ATM) di quest'ultima ovvero anche di quelle altre banche che espongono il contrassegno riprodotto del Marchio del circuito internazionale di riferimento, rinviando, ad un momento successivo il pagamento del relativo acquisto e/o della relativa fornitura, o il rimborso del relativo anticipo di denaro contante. Ai fini del detto pagamento o del rimborso, l'EMITTENTE invia all'Azienda una lettera di addebito mensile, ripiegativa di tutti gli utilizzi effettuati dal dipendente con la CARTA, al cui pagamento l'Azienda, entro un termine prefissato dall'EMITTENTE ed ad essa noto, dovrà provvedere in un'unica soluzione a saldo.

##### Principali rischi (generici e specifici):

- **di cambio:** gli importi relativi agli utilizzi, effettuati in valuta estera, vengono convertiti in EURO direttamente dal sistema internazionale di riferimento; siffatti importi subiscono, quale commissione per oneri di negoziazione, una maggiorazione - pari alla misura indicata nelle "Condizioni economiche" quali di volta in volta in essere - del tasso di cambio applicato dai suddetti sistemi internazionali nel valore del giorno della loro contabilizzazione da parte del ripetuto sistema internazionale. Tale maggiorazione non viene applicata ove gli utilizzi e gli anticipi di denaro contante siano effettuati o ottenuti in EURO;
- **di utilizzo fraudolento da parte di terzi della CARTA e del codice personale segreto (PIN):** nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati;
- **di segnalazione alla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI):** nel caso di irregolare utilizzo della CARTA da parte del Titolare e di conseguente revoca dell'autorizzazione ad utilizzare la CARTA inviata all'AZIENDA da parte dell'EMITTENTE, i dati relativi all'AZIENDA sono comunicati ai sensi della normativa vigente alla Centrale d'Allarme Interbancaria istituita presso la Banca d'Italia.

#### EMISSIONE

Le CARTE vengono emesse a quei dipendenti i cui nominativi vengono indicati dall'Azienda nella relativa richiesta di emissione (Richiesta). Le CARTE vengono inviate all'Azienda e in occasione di tale invio l'EMITTENTE comunica al Titolare (e, per suo tramite, all'Azienda stessa) l'avvenuta accettazione della Richiesta nonché il limite massimo (Fido) di utilizzo di ciascuna CARTA determinato dall'EMITTENTE a sua discrezione. Ogni CARTA può essere utilizzata in via esclusiva dal relativo Titolare cui è concessa in uso, e non può quindi essere, ad alcun titolo, ceduta a terzi.

#### VALIDITÀ

La CARTA ha validità triennale e scade l'ultimo giorno del mese indicato sulla stessa ed è rinnovata automaticamente alla scadenza, salvo che l'Azienda abbia fatto pervenire all'EMITTENTE, almeno tre mesi prima della scadenza, una comunicazione di disdetta a mezzo lettera raccomandata. Nel caso in cui la lettera di recesso pervenga oltre tale termine resta fermo l'obbligo a pagare la commissione di rinnovo di cui in appresso.

In caso di rinnovo automatico l'EMITTENTE provvede ad inviare al Titolare, all'indirizzo della sede dell'Azienda, la CARTA rinnovata. In caso di mancato rinnovo della CARTA, resta fermo l'obbligo solidale dell'Azienda e del Titolare del pagamento all'EMITTENTE dell'ammontare del debito residuo alla scadenza, nei termini e con le modalità previsti nell'articolato contrattuale regolante l'uso della CARTA (Regolamento della Carta). Per ogni anno di validità della CARTA, a seguito anche di rinnovo automatico, l'Azienda ed il Titolare si obbligano a corrispondere all'EMITTENTE l'importo di una commissione nella misura prevista dalle "Condizioni economiche" quali di volta in volta in essere ed il relativo pagamento viene richiesto con le scadenze temporali di cui al Regolamento della Carta.

È in facoltà dell'EMITTENTE, in sede di rinnovo automatico della CARTA, prevedere, in presenza di un giustificato motivo, individuato, in via esemplificativa, nell'evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento, un periodo di validità della CARTA diversa da quello precedente ovvero collegare alla CARTA diverse funzioni, dandone comunicazione al Titolare (e, per suo tramite, all'Azienda) in sede di inoltro della CARTA medesima, ferma la facoltà dell'Azienda medesima di recedere dal rapporto.

#### UTILIZZO

La CARTA può, nell'ambito del circuito internazionale di riferimento, essere utilizzata anche all'estero in conformità alle disposizioni valutarie pro-tempore vigenti. Per le operazioni di anticipo di denaro contante sono previsti limiti all'importo giornaliero prelevabile nella misura prevista dalle Condizioni economiche quali di volta in volta in essere.

Il Titolare è tenuto ad apporre la propria firma nell'apposito spazio sul retro della CARTA, all'atto della ricezione della stessa. Ugualmente firma va apposta sulle ricevute relative agli utilizzi. L'evidenziazione di questi ultimi, tramite il rendiconto di cui in appresso inviato all'Azienda, viene operata dall'EMITTENTE tenendo conto sia dei documenti sottoscritti dal Titolare, sia delle registrazioni che dall'EMITTENTE stessa pervengono dai terminali POS e/o dagli impianti ATM. Per l'Azienda e per il Titolare fanno prova sia la ricevuta sottoscritta da quest'ultimo sia il documento stampato e rilasciato dagli ATM. Il rilascio dei suddetti documenti probatori è documentato da apposite registrazioni interne dell'EMITTENTE.

Fermo quanto sopra, relativamente agli acquisti di merci e/o servizi effettuati dal Titolare tramite la CARTA presso Esercenti Convenzionati che, per commercializzare tali merci e/o servizi, s'avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza (come corrispondenza, telefono, radio, televisione, posta elettronica, fax, internet od altro), fanno piena prova le copie dei documenti da cui risultano l'avvenuta fornitura, al Titolare o ad altra persona da quest'ultimo indicata all'Esercente Convenzionato nel relativo ordine, di quanto acquistato.

Per qualsiasi controversia inerente a forniture di merci e/o a prestazioni di servizi, l'Azienda ed il Titolare, riconoscendo che l'EMITTENTE non ha stipulato con gli Esercenti Convenzionati accordi che le attribuiscono l'esclusiva per l'utilizzo presso questi ultimi di proprie carte di credito, devono rivolgersi esclusivamente agli Esercenti Convenzionati stessi, non restando, nel frattempo, né escluso né sospeso l'obbligo dell'Azienda e del Titolare di corrispondere gli importi inerenti agli utilizzi della CARTA. L'EMITTENTE si riserva la facoltà, in presenza di situazioni che pongano a rischio l'efficienza e/o la sicurezza del servizio elettronico da cui dipende la possibilità di utilizzare la CARTA, di sospendere, in tutto o in parte, il predetto servizio elettronico. L'uso della CARTA dopo la sua scadenza, ovvero dopo la risoluzione del o il recesso dal rapporto, ovvero anche in esubero del Fido, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono in capo all'Azienda ed al Titolare, costituisce un illecito perseguibile penalmente anche ai sensi dell'art. 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197.

#### LETTERE DI ADEBITO

In presenza di operazioni contabili, viene inviata all'Azienda, anche nell'interesse del Titolare, una volta al mese, una richiesta di pagamento composta da un riepilogo dei movimenti del mese riportante il complessivo importo dovuto e da un rendiconto relativo a ciascuna CARTA, contenente il dettaglio sia degli utilizzi effettuati e/o con gli accessori eventualmente collegati che degli importi dovuti per le causali di cui alle Condizioni economiche. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito senza che sia pervenuto all'EMITTENTE un reclamo per iscritto, la lettera di addebito si intende approvata dall'Azienda e dal Titolare con pieno effetto riguardo a tutte le voci che hanno concorso a formarne le risultanze. Gli eventuali saldi creditori sono infruttiferi di interessi.

#### PAGAMENTO

L'Azienda è tenuta a pagare all'EMITTENTE l'importo complessivo richiesto nella lettera di addebito che evidenzia tutti gli utilizzi effettuati con la CARTA e/o con gli accessori ad esse eventualmente collegati, al netto di possibili note di storno, nonché gli importi dovuti per commissioni, spese, oneri, il tutto nelle misure e per le causali previste dalle Condizioni economiche quali di volta in volta in essere. Ciascun Titolare è obbligato in solido con l'Azienda a pagare all'EMITTENTE pro-quota l'importo di cui alla lettera di addebito nella misura del rendiconto relativo alla CARTA al medesimo intestata. Il pagamento degli importi richiesti nella lettera di addebito mensile avviene in una unica soluzione a saldo mediante addebito automatico sul conto corrente che l'Azienda ha indicato in sede di Richiesta.

#### MANCATO PAGAMENTO

Qualora il conto corrente di cui sopra non presenti disponibilità sufficienti per eseguire, in tutto o in parte, l'addebito, l'Azienda ed i Titolari sono tenuti a corrispondere all'EMITTENTE: a) una commissione mensile determinata applicando al saldo giornaliero medio per valuta (calcolato tenendo conto che ogni utilizzo è addebitato con valuta pari alla data di effettuazione dell'utilizzo stesso, mentre ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data di registrazione) il tasso annuo nominale (TAN) - rapportato a mese - previsto dalle Condizioni economiche quali di volta in volta in essere; b) spese mensili per l'importo massimo previsto dalle Condizioni economiche quali di volta in volta in essere.

#### DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE

È facoltà dell'EMITTENTE dichiarare l'Azienda decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. ovvero risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il rapporto, dando all'Azienda stessa (e, per suo tramite, al Titolare) avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento all'EMITTENTE di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi quali: utilizzi in esubero del Fido; cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto di lavoro che lega il Titolare all'Azienda; cessazione dell'attività dell'Azienda o sua cessione a terzi; cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto associativo tra l'Azienda e Confcommercio - Imprese per l'Italia; perdita d'efficacia, per qualsiasi motivo, dell'Accordo; accertamento di protesti cambiari, di decreti ingiuntivi, di azioni esecutive, di procedure concorsuali, di sequestri civili a carico dell'Azienda; di provvedimenti restrittivi della libertà personale del Legale Rappresentante dell'Azienda; mancata comunicazione, nelle modalità di cui in appresso, dell'Azienda di ogni variazione relativa alla propria sede. In caso di decadenza dal beneficio del termine, come pure di risoluzione del rapporto, l'Azienda ed i Titolari devono provvedere all'immediato pagamento del complessivo credito residuo vantato dall'EMITTENTE nei loro confronti. Ai verificarsi di tale ipotesi sia l'Azienda che il Titolare di ciascuna CARTA, se in possesso della stessa, sono tenuti a provvedere alla pronta restituzione della medesima secondo le modalità di cui in appresso.

#### RECESSO

L'Azienda può recedere in qualsiasi momento dal rapporto, ottemperando, in via contestuale, alle seguenti formalità: comunicazione scritta all'EMITTENTE, con lettera raccomandata; restituzione all'EMITTENTE sia della CARTA tagliata in due, sia di ogni accessorio alla stessa eventualmente collegato; pagamento all'EMITTENTE, in un'unica soluzione, dell'ammontare risultante dalla sommatoria del saldo indicato nella lettera di addebito immediatamente antecedente il recesso, degli eventuali utilizzi successivi effettuati con la CARTA e delle commissioni eventualmente maturate sugli stessi.

È facoltà dell'EMITTENTE recedere in qualsiasi momento dal rapporto, dandone comunicazione all'Azienda (e, per suo tramite, al Titolare) a mezzo lettera raccomandata o telegramma, ai verificarsi di un giustificato motivo, indicato, in via esemplificativa, in una delle ipotesi di cui all'articolo che precede, così come in caso di chiusura, per qualsivoglia causa, dell'indicato conto corrente. Anche in assenza di un giustificato motivo l'EMITTENTE può poi recedere dal rapporto, in qualsiasi momento, dando un pre-

#### SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

(valide dalla data del presente foglio informativo e sino al giorno di una nuova redazione dello stesso)

COMMISSIONE ANNUALE PER PRIMA EMISSIONE E RINNOVO:	€ 20,00
Commissione annuale gratuita con un utilizzo minimo di € 1.000 annui*	
FREQUENZA INVIO LETTERA DI ADEBITO: (nel caso in cui venga effettuata un'operazione di addebito titolare)	Mensile
GIORNI VALUTA PER ADEBITO LETTERA DI ADEBITO SU C/C BANCARIO: dalla data di emissione della lettera di addebito	10 giorni
SPESE DI ISTRUTTORIA PER ELEVAZIONE DEL FIDO SU RICHIESTA DEL TITOLARE:	€ 17,00
RIMBORSO SPESE INVIO LETTERA DI ADEBITO MENSILE: (ivi incluse spese postali)	€ 0,52 + € 0,07 per ogni Carta Aziendale utilizzata nel mese a partire dalla seconda
FIDO MINIMO DISPONIBILE:	€ 2.600
TASSO APPLICATO SUI PAGAMENTI:	
Tasso applicato sul pagamento a saldo:	
Tasso Annuo Nominale (T.A.N.):	0,00%
Tasso applicato sul mancato e/o ritardato pagamento:	
Tasso Annuo Nominale (T.A.N.):	13,80%
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) Considerando una spesa di invio lettera di addebito mensile di € 0,59.	15,027%
Capitalizzazione mensile degli interessi posticipata. Periodo di 12 mesi di uguale durata.	
SPESE MENSILI IN CASO DI MANCATO E/O RITARDATO PAGAMENTO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI:	€ 43,00
IMPOSTA DI BOLLO:	non applicata
COMMISSIONE PER OGNI OPERAZIONE DI ANTICIPO DI DENARO CONTANTE PRESSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SPORTELLI BANCARI: (importi prelevabili giornalmente: minimo: € 100,00 massimo: € 300,00)	4%
COMMISSIONE PER OGNI OPERAZIONE DI RIFORMINTO CARBURANTE "FIRMA IL PIENO" PRESSO LE STAZIONI DI SERVIZIO CONVENZIONATE:	Gratuita
SPESE PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTA PER SMARRIMENTO/FURTO:	€ 22,00
CAMBIO PRATICATO SUGLI UTILIZZI IN VALUTA: Maggiorazione sul tasso di cambio applicato dal sistema internazionale di riferimento: (sono escluse le transazioni effettuate in EURO)	1,75% punti percentuali
SPESE PER OGNI COMUNICAZIONE ALL'INDIRIZZO DEL TITOLARE:	€ 2,00
SPESE PER UN ANNO RELATIVAMENTE AL QUALE IL TITOLARE CHIEDA EVIDENZA DEGLI UTILIZZI EFFETTUATI:	€ 17,00
SPESE PER LA RIPRODUZIONE DI OGNI SINGOLO DOCUMENTO A COMPROVA DI UN CERTO UTILIZZO:	€ 0,50
TEGM (tasso effettivo globale medio) Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, si riporta qui di seguito il TEGM (tasso effettivo globale medio) attualmente in vigore, relativo alla tipologia di operazioni a cui il presente foglio informativo si riferisce si rimanda al separato avviso relativo alla "Rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura", disponibile sul sito www.deutschecreditcard.it Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, il TEGM di cui sopra, aumentato della metà, costituisce il tasso soglia oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art. 644, comma 3, cod. pen.	
* sono esclusi il prelievo/anticipo di denaro contante e commissioni relative, quote associative annuali e spese postali.	

#### SEZIONE IV - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

La presente sezione riporta le principali clausole contrattuali recanti i diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra l'Azienda associata a Confcommercio - Imprese per l'Italia (di seguito l'Azienda), il Titolare e l'EMITTENTE.

#### PREMESSA

La Corporate Aziendale Confcommercio Membership Card è una carta multifunzione che trae origine da uno specifico accordo tra l'EMITTENTE e Confcommercio - Imprese per l'Italia e che può essere utilizzata tanto in funzione di tessera associativa Confcommercio - Imprese per l'Italia quanto in funzione di carta di credito. L'utilizzo della CARTA in funzione di carta di credito è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento predisposto dall'EMITTENTE.

avviso all'Azienda (e, per suo tramite, al Titolare) di 15 giorni, a mezzo lettera raccomandata o telegramma. In ogni caso di recesso da parte dell'EMITTENTE, l'Azienda ed il Titolare, entro la data indicata nella comunicazione ricevuta, devono provvedere al pagamento all'EMITTENTE del complessivo credito residuo vantato da quest'ultima nei loro confronti e restituire sia la CARTA tagliata in due, se in possesso della stessa, e sia ogni accessorio alla stessa eventualmente collegato. Ove l'Azienda ed il Titolare non provvedano alla tempestiva restituzione della CARTA e di ogni accessorio alla stessa eventualmente collegato, l'EMITTENTE può provvedere, direttamente o per il tramite di terzi all'uopo incaricati, al loro ritiro.

#### MODIFICHE DI CONDIZIONI E NORME

Le Condizioni Economiche possono essere modificate dall'EMITTENTE, in accordo con Concommercio - Imprese per l'Italia, qualora sussista un giustificato motivo (indicato, in via esemplificativa, nel mutamento del grado di affidabilità dell'Azienda in termini di rischio di credito, in variazioni dei costi di raccolta, in variazioni dei costi operativi relativi al rapporto ad esempio a causa dell'inflazione, ecc.). L'EMITTENTE, in accordo con Concommercio - Imprese per l'Italia, si riserva altresì la facoltà di modificare le norme contrattuali del Regolamento in presenza di un giustificato motivo (indicato, in via esemplificativa, in variazioni di legge, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento, introduzione di nuove funzioni o modalità di utilizzo della CARTA). In caso di modifica, l'EMITTENTE, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, ne dà comunicazione all'Azienda - e, per suo tramite, al Titolare - con un preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall'Azienda, anche tramite la lettera di addebito, presso l'ultimo domicilio da questa comunicato. L'Azienda ha comunque la facoltà di recedere, senza spese, dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, seguendo le modalità previste nel Regolamento, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

#### NORME DI SICUREZZA

Il Titolare ha l'obbligo di porre in essere tutte le misure opportune sia per la custodia della CARTA e degli accessori ad essa eventualmente collegati, sia per la custodia e la segretezza dei codici personali segreti (non trascrivendo gli stessi in una forma facilmente riconoscibile, soprattutto, non sulla CARTA o sugli accessori ad essa eventualmente collegati o, comunque, su ogni altro oggetto che il Titolare abitualmente conserva o porta con essi). Nel caso di loro smarrimento, furto o distruzione, l'Azienda ed il Titolare si impegnano a darne immediata segnalazione telefonica e/o telegrafica all'EMITTENTE, facendola seguire, entro 48 ore, da conferma scritta, a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi all'EMITTENTE corredata da copia della denuncia presentata all'Autorità competente. L'Azienda ed il Titolare rispondono, fino ad un massimo di 150 EURO, degli utilizzi della CARTA effettuati fino al momento della telefonata di blocco all'EMITTENTE. Il predetto massimale non si applica ove il Titolare abbia agito in colpa grave o in maniera fraudolenta. Salvo che il Titolare abbia agito in maniera fraudolenta, l'Azienda ed il Titolare non rispondono degli utilizzi della CARTA effettuati dopo la ricezione da parte dell'EMITTENTE della telefonata di cui al primo comma. In seguito alla segnalazione telefonica e/o telegrafica di avvenuto smarrimento o furto, la CARTA, anche in caso di suo ritrovamento, non può più essere utilizzata.

La sostituzione della CARTA a seguito di smarrimento o furto, avviene ad esclusiva discrezione dell'EMITTENTE e comunque solo dietro richiesta sottoscritta dall'Azienda e dal Titolare, i quali sono tenuti, in caso di sostituzione, a corrispondere all'EMITTENTE un rimborso spese il cui ammontare, nella misura prevista dalle *Condizioni economiche* quali di volta in volta in essere, viene addebitato nel rendiconto. In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della CARTA, la sua sostituzione avverrà dietro richiesta dell'Azienda, previa restituzione all'EMITTENTE, debitamente tagliata in due, della CARTA inutilizzabile.

#### OBBLIGHI PARTICOLARI

L'Azienda ed il Titolare sono tenuti a pagare gli eventuali oneri di natura fiscale, imposti dalle competenti Autorità, relativamente alle carte di pagamento e/o al loro utilizzo.

L'Azienda si obbliga a dare comunicazione all'EMITTENTE, mediante lettera raccomandata, di eventuali cambiamenti di sede; in difetto tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo indirizzo noto si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

#### LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al rapporto si applicano la legge e la giurisdizione italiana.

Il Titolare, seguendo le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie quali indicate nell'avviso "Principali norme di trasparenza", può avanzare reclamo al competente Ufficio dell'EMITTENTE e, ove sia rimasto insoddisfatto dalla risposta avuta, può, qualora sia un consumatore e la controversia non superi un valore di Euro 10.000,00 presentare ricorso all'Ombudsman Bancario.

#### ESTINZIONE CARTA

In caso di scadenza, recesso o risoluzione, la CARTA non potrà più essere utilizzata neppure nella sua funzione di tessera associativa Concommercio - Imprese per l'Italia.

#### LEGDIA

**accessorio:** un qualsiasi mezzo di pagamento, anche prodotto su supporto plastificato, il cui utilizzo genera addebiti sulla lettera di addebito (es. tessera VIACARD).

**Azienda:** un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa  
**carta di credito:** carta di pagamento personale non cedibile rilasciata dall'Emittente, prodotta su supporto plastificato di dimensioni standard e dotata di banda magnetica sulla quale sono stampati: i) gli estremi identificativi sia della carta stessa (denominazione, numero, arco temporale di validità) che del Titolare (cognome, nome); ii) uno o più Marchi Internazionali caratterizzanti quel sistema nel cui alveo la carta risulta utilizzabile.

**codici personali segreti:** codici (e/o il PIN) attribuiti, in via personale e segreta, al Titolare al fine di utilizzare la carta di credito presso gli ATM.

**commissione:** remunerazione che l'Emittente applica in relazione all'emissione, rinnovo, gestione ed uso della carta di credito, espressa in misura fissa oppure in misura percentuale.

**decadenza dal beneficio del termine:** il venir meno del diritto di rimborso alle scadenze stabilite dal contratto con conseguenze immediata esigibilità del credito vantato dall'EMITTENTE

**Esercenti Convenzionati:** esercenti e/o enti convenzionati che espongono la vetrofania riprodotte il marchio del circuito internazionale di riferimento.

**lettera di addebito:** documento riepiogativo degli utilizzi effettuati in Italia e all'estero dal Titolare in un determinato arco di tempo. Esso viene inviato una volta al mese all'AZIENDA ai fini del controllo degli addebiti e del pagamento del saldo.

**recesso:** la facoltà attribuita a ciascuna delle parti del contratto di carta di credito di sciogliere il contratto stesso, facendone venir meno gli effetti. Il recesso operato comporta, fra l'altro, l'inibizione all'ulteriore uso della carta di credito.

**risoluzione:** scioglimento del contratto che consegue l'inosservanza di taluni obblighi facenti capo alla/e parte/i.

**sistema:** apparato nazionale od internazionale che esercita, controlla, regola e sovrintende le reti di accettazione delle carte di credito e/o di debito ed i sistemi di regolamento contabile degli utilizzi di dette carte.

**TAN** (tasso annuo nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dall'EMITTENTE sul saldo giornaliero medio per valuta che viene calcolato sulla scorta dei seguenti principi: i) ogni utilizzo viene addebitato con valuta pari al giorno di effettuazione dello stesso, e ii) ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data della sua registrazione in lettera di addebito.

**TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale): è un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale e su base annua sull'ammontare del Fido concesso. Nel calcolo del TAEG sono inclusi oneri quali le spese di istruttoria e apertura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi, il pagamento degli interessi, ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con la concessione del Fido.

**tasso di cambio:** valore giornaliero della moneta di un Paese rispetto a quella di un altro Paese.

**TEGM (tasso effettivo globale medio):** è il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, rilevato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Il TEGM è comprensivo delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e per tasse, collegate all'erogazione del credito. Il TEGM non comprende la commissione di massimo scoperto.

**Titolare:** la persona fisica a nome della quale è emessa la carta di credito.

**utilizzi:** qualsiasi atto di utilizzo della carta di credito sia che esso rappresenti il pagamento di un acquisto di beni e/o servizi, un anticipo di contante ovvero ogni altra operazione effettuata tramite la carta di credito.

## AVVISO - "PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

L'avviso richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti

L'avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal d.lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario) e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia

L'avviso non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal d.lgs. n. 58/1998 (testo unico finanza) e dalle disposizioni della consob

#### SEZIONE I - DIRITTI

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora la banca si avvalga di *tecniche di comunicazione a distanza*, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepiogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la banca (ed il cliente) alla stipula del contratto;
- di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
- di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate;
- di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

e, in particolare, per i contratti di credito al consumo<sup>1</sup>,

il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

- di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% del capitale residuo;
- di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
- nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

#### SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- l'obbligo di consegnare al cliente, prima della sottoscrizione di titoli strutturati<sup>2</sup>, il relativo foglio informativo;
- l'obbligo di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
- l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- l'approvazione specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
- l'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
- la previsione, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge<sup>3</sup>;
- la previsione che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento;
- nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la previsione:

- dell'importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni;

2. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;

3. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell'attività di collocamento stessa. ed, in particolare, per i contratti di credito al consumo,

sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
- l'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
- l'obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
- l'obbligo di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;
- l'applicazione delle disposizioni previste (dall'art. 1525 codice civile<sup>4</sup>) nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

#### SEZIONE III - PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE<sup>5</sup>

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il cliente - qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all'Ombudsman Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 46, 00186, Roma.

Il ricorso all'Ombudsman Bancario va presentato entro un anno dall'inizio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman Bancario sono quelle di valore fino a € 10.000. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri<sup>6</sup>: in questo caso però l'Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'Ombudsman Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

1. Il credito al consumo è una forma di prestito, che la banca accorda per l'acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

2. Per i titoli strutturati<sup>2</sup> si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato.

3. In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).

4. Art. 1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà): "Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rate, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive".

5. Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.

6. Per "bonifico transfrontaliero" si intende un'operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell'Unione Europea, che su incarico di un cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso cliente) presso una banca di un altro Stato membro, il cliente che dà l'ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere.